

Alert

Banking & Finance - Review

Sostegno finanziario alle imprese mediante moratoria.

Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 ed entrato in vigore in pari data (il “**Decreto**”), ha introdotto una serie di misure straordinarie finalizzate tra l’altro alla salvaguardia del sistema produttivo ed economico del paese, tra le quali alcune misure a sostegno della liquidità delle imprese attraverso il sistema bancario (artt. 49-59 del Decreto). Tra queste di particolare significato in termini di efficacia sono le misure di tipo moratorio.

In particolare, l’articolo 56 del Decreto prevede una moratoria straordinaria volta al sostegno finanziario delle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19. Questa si pone in linea con precedenti misure di analoga tipologia, adottate anche in sede di contrattazione collettiva, quali quelle contenute nell’Addendum all’Accordo per il Credito 2019 tra l’ABI ed alcune associazioni di categoria, quali Coldiretti, Confindustria, Confcommercio, Confesercenti and Confartigianato, del 6 marzo 2020, nel Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 e nell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020.

Con riferimento alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, l’articolo 56 del Decreto consente alle imprese di avvalersi, previa comunicazione al finanziatore e autocertificazione di aver subito una temporanea carenza di liquidità determinata dall’epidemia di COVID-19, di misure di sostegno finanziario specificamente tipizzate e definite nella tempistica. In particolare:

- a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del Decreto (17 marzo 2020), gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è inoltre facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Alessio Lombardo, Partner

E: a.lombardo@nmlex.it

T.: +39 06 695181

Per chiarimenti o informazioni potete contattare l’autore oppure il Vostro Professionista di riferimento all’interno dello Studio

www.nunziantemagrone.it

Alert

Banking & Finance - Review

Per attenuare gli effetti economici di un possibile peggioramento significativo della qualità del credito al termine del periodo di moratoria, su richiesta del soggetto finanziatore, è prevista in conformità all'autorizzazione della Commissione europea prevista ai sensi all'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la garanzia di un'apposita sezione speciale del fondo centrale di garanzia per le PMI istituito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (il "**Fondo di garanzia PMI**"). La garanzia, che ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito e senza valutazione, copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati.

Oltre a trattarsi di misure specificamente tipizzate quanto ai rapporti bancari che ne sono oggetto e definite secondo una tempistica di breve periodo, le misure previste dall'articolo 56 del Decreto hanno un ambito applicativo soggettivo limitato alle micro, piccole e medie imprese (come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003), aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del Decreto (17 marzo 2020) classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

Quest'ultimo requisito, in questo momento storico, restringe evidentemente in modo significativo la platea dei beneficiari di tale norma di sostegno, atteso l'elevato numero di imprese micro, piccole e medie che presentano esposizioni debitorie deteriorate. Peraltro, come chiarito dalla Relazione Illustrativa, la moratoria è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito e quindi non determina un cambiamento automatico della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto di moratoria, salva la sussistenza di elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria.

Inoltre, con specifico riferimento ai finanziamenti agevolati concessi dal fondo per i finanziamenti all'internazionalizzazione gestito da SIMEST (Fondo 394/81), l'articolo 58 del Decreto prevede la possibilità di sospendere il pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2020, fino a 12 mesi, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.

Un'altra previsione di sostegno indiretto si rinviene infine nell'articolo 49 del Decreto dove si prevede che, per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso, in deroga alle vigenti disposizioni, sia ammissibile la garanzia del Fondo di garanzia PMI per operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno 10% del debito residuo. Anche in tal caso sono escluse le imprese che presentano esposizioni debitorie deteriorate.

Alessio Lombardo, Partner

E: a.lombardo@nmllex.it

T.: +39 06 695181

Per chiarimenti o informazioni potete contattare l'autore oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio

www.nunziantemagrone.it

Alert

Banking & Finance - Review

Al di fuori delle previsioni legislative ricordate, ci si può chiedere che rilievo possa essere dato all'epidemia di COVID-19 rispetto i contratti di finanziamento in essere, con particolare riferimento agli effetti sugli obblighi pagamento relativi.

Premesso che l'eccezionalità della circostanza e la fluidità dell'evoluzione normativa che ne consegue autorizzano soltanto alcune prime sommarie valutazioni, a tale riguardo sembra difficile che il debitore possa utilmente invocare l'impossibilità sopravvenuta (anche temporanea) della prestazione per causa non imputabile al debitore, atteso il carattere comunque fungibile della prestazione. D'altra parte, l'articolo 91 del Decreto, nello stabilire che il rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia di COVID-19 è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del Codice Civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti, detta una presunzione generale (iuris tantum) sull'imputabilità dell'inadempimento, ma la riferisce appunto alle sole misure di contenimento dell'epidemia di COVID-19 e non all'epidemia di COVID-19 stessa, con ciò riducendo significativamente lo spazio applicativo della norma rispetto all'imputabilità dell'inadempimento (o ritardato adempimento) rispetto agli obblighi pagamento.

Inoltre, il riconoscimento formale dell'epidemia di COVID-19 come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, contenuto nel primo comma dell'articolo 56 del Decreto, sembra avere rilevanza essenzialmente ai fini dell'operatività della garanzia della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI in conformità all'autorizzazione della Commissione europea prevista ai sensi all'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, piuttosto che nell'individuare una causa di forza maggiore di portata generale.

Quanto al rilievo dell'epidemia di COVID-19 con riferimento all'esercizio di clausole risolutive espresse che hanno riguardo alla situazione economico-finanziaria del debitore (quali breach of financial covenants, material adverse effect e simili), fermi restando i principi codicistici di buona fede nell'interpretazione del contratto e di correttezza nel comportamento delle parti (oltre che considerazioni di opportunità e reputazionali), si ritiene che l'esercizio di tali clausole risolutive espresse rimanga un'opzione percorribile anche nel presente contesto.

Con riferimento alle linee di credito a revoca e a quelle accordate a fronte di anticipi su crediti, infine, la revoca degli importi accordati (utilizzati o meno), al di fuori della previsione contenuta nell'articolo 56 del Decreto sopra ricordata, nel contesto dell'epidemia di COVID-19 dovrà comunque ispirarsi ai principi in materia di c.d. interruzione abusiva del credito consolidati nel nostro ordinamento e quindi avvenire in maniera non arbitraria avuto riguardo alla situazione economico-finanziaria del debitore e con adeguato preavviso, tale comunque da consentirne la mitigazione degli effetti sull'attività del debitore.

Alessio Lombardo, Partner

E: a.lombardo@nmllex.it

T.: +39 06 695181

Per chiarimenti o informazioni potete contattare l'autore oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio

www.nunziantemagrone.it

Alert

Banking & Finance - Review

Si ricorda infine che il Decreto è soggetto a conversione in legge e, pertanto, potrà essere oggetto di modifiche e integrazioni in sede di conversione anche con riferimento alle misure di sostegno sopra ricordate.

01.04 2020

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale.
Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Alessio Lombardo, Partner

E: a.lombardo@nmlex.it

T.: +39 06 695181

Per chiarimenti o informazioni potete contattare l'autore oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio

www.nunziantemagrone.it